

SALINA
I.G.T.
D.M. 10/Ottobre/1995
Modificato D.M. 2/Agosto/1996
Modificato 3/Febbraio/1998

- Art 1** La indicazione geografica tipica “Salina”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
- Art 2** La IGT “Salina” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Salina” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Messina.
La IGT “Salina” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Messina è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’**85%** dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Messina, fino ad un massimo del **15%**.
I vini ad IGT “Salina” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia **frizzante**.
- Art 3** La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Salina” comprende l’intero territorio amministrativo delle
isole Eolie
in provincia di Messina
- Art 4** Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Salina” seguita o meno dal riferimento del vitigno, non deve essere superiore a:
13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Salina”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Salina bianco 10,00% vol.;
Salina rosso 10,00% vol.;
Salina rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello **0,50% vol.**
- Art 5** Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al **70%** ad eccezione della tipologia **passito** per la quale la resa massima è del **50%**.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad IGT “Salina passito” è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.
- Art 6** I vini ad IGT “Salina” anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Salina bianco 10,50% vol.;
Salina rosso 10,50% vol.;

Salina novello	11,00% vol.;
Salina rosato	10,50% vol.;
Salina passito	15,00% vol.

- Art 7** Alla IGT “**Salina**” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “**Salina**” è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al **15%** del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
- Art 8** Alla IGT “**Salina**” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “**Salina**” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.